

La Cassazione sui chirurghi e le case di cura private

Medici responsabili

Per i pazienti si rafforzano le tutele

DI DEBORA ALBERICI

Responsabilità del medico e della struttura sanitaria a 360 gradi. Il chirurgo deve avvertire dei rischi cui va incontro un paziente anche se l'intervento è assolutamente necessario: pure in questo caso, infatti, c'è l'obbligo del consenso informato. Non solo. La casa di cura è responsabile anche quando il chirurgo si sia solo appoggiato, per l'intervento, all'azienda privata anche se in realtà era il dottore di fiducia del paziente.

Questi, in sostanza, i due principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24742 del 28 novembre 2007.

Era stato operato da un chirurgo di fiducia in una clinica privata. Dopo l'intervento aveva avuto una paralisi a una corda vocale. Un inconveniente, questo, giudicato imprevedibile dal tribunale di Roma che aveva respinto la sua domanda di risarcimento. Ma la Corte d'appello capitolina aveva poi rovesciato il verdetto riconoscendo al paziente 251 mila euro di risarcimento del danno.

Il principio

- C'è l'obbligo del consenso informato anche quando l'intervento a cui deve sottoporsi il paziente che dev'essere avvertito dei rischi è assolutamente necessario
- La clinica è responsabile verso il paziente che ha subito un danno durante l'intervento anche quando il chirurgo era il medico di fiducia del paziente stesso

La causa è finita comunque di fronte alla Suprema corte. Da un lato il paziente chiedeva un risarcimento più elevato anche per il danno alla vita da relazione. Dall'altro il medico e la clinica non si ritenevano responsabili l'uno perché l'intervento era urgente e non c'era bisogno, secondo lui, del consenso informato, l'altra perché il chirurgo non era un suo dipendente ma si era appoggiato solo alla sua struttura. La Cassazione ha respinto entrambi i gravami e confermato il risarcimento senza accordare un euro di più.

Nelle lunghe motivazioni ha anche precisato che «il consenso informato è necessario pure nel

caso di intervento necessario». Infatti, si legge ancora in sentenza, «la necessità o meno del paziente di sottoporsi all'intervento stesso è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa». Non è finita qui. In un altro passaggio saliente della sentenza si legge che la responsabilità della clinica sussiste anche quando il «sanitario è un ausiliario in assenza di rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione del medico e l'organizzazione aziendale, non rilevando che il sanitario risulti essere medico di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto».

Venerdì 7 Dicembre 2007

Italia Oggi